




Unione Provinciale  
di Novara




Unione Provinciale  
di Rieti



Consiglio Provinciale  
di Novara



Consiglio Provinciale  
del VCO



Consiglio Provinciale  
di Rieti

## **AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO**

***Decreto ristori quater: intervento sulla cig –  
Agevolazioni contributive – Sospensione  
versamenti – Bozza Legge di bilancio 2021:  
aspetti giuslavoristici – Ultime novità – Quesiti***

---

***17 dicembre 2020  
Bartolomeo La Porta***

**D.L. 137/2020 – D.L. 149/2020**

---

**DECRETI RISTORI E RISTORI BIS**

**INTERVENTI SULLA CIG**



# TRATTAMENTI CIG

## Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

*Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

1. I datori di lavoro che **sospendono o riducono l'attività lavorativa** per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per una **durata massima di sei settimane**, secondo le modalità previste al comma 2. **Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.** Con riferimento a tale periodo, **le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.** I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.

## TRATTAMENTI CIG

### Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

*Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 **sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104**, convertito con modificazioni dalla legge ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, **nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un **contributo addizionale** determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del **primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019**, pari:

## TRATTAMENTI CIG

### Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

*Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

a) al **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una **riduzione del fatturato inferiore al venti per cento**;

b) al **18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che **non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato**.

3. Il contributo addizionale **non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività di cui** al comma 2.

# TRATTAMENTI CIG

## Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

*Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps **domanda di concessione**, nella quale **autocertifica**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, **la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2**. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

## TRATTAMENTI CIG

### Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

*Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

5. Le **domande** di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.

**(Quindi, inizio dal 16/11, scadenza domanda 30/11? ASSURDO!!)**

## TRATTAMENTI CIG

### Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

*Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

6. In caso di **pagamento diretto** delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale **entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale**, ovvero, se posteriore, **entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione**. In sede di **prima applicazione**, i termini di cui al presente comma sono spostati al **trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto**, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi <sup>8</sup> rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

## TRATTAMENTI CIG

---

### Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

---

*Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

---

7. La scadenza dei termini di **invio delle domande** di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il **1° e il 10 settembre 2020**, è fissata al **31 ottobre 2020**.

# TRATTAMENTI CIG

## Art. 12 D.L. 9 novembre 2020, n. 149

*Misure in materia di integrazione salariale*

1. Sono prorogati al **15 novembre 2020** i **termini decadenziali di invio delle domande di accesso** ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di **trasmissione dei dati necessari per il pagamento** o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il **1° e il 30 settembre 2020**. Conseguentemente è abrogato il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

## TRATTAMENTI CIG

---

### Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

---

*Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

---

8. I **Fondi di cui all'articolo 27 (*Fsba e Formatemp*)** del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo.

# TRATTAMENTI CIG

---

---

## Art. 12 D.L. 9 novembre 2020, n. 149

---

*Misure di integrazione salariale*

---

2. I trattamenti di integrazione salariale **di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137** sono riconosciuti anche in favore dei **lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.**

## RISTORI QUATER - D.L. 157/2020

---

D.L. 30 novembre 2020, n. 157, pubblicato in G.U. n. 297 del 30 novembre 2020



Entrato in vigore in data 30 novembre 2020

## D.L. 157/2020

### Art. 13 D.L. 30 novembre 2020, n. 157

#### *Misure in materia di integrazione salariale*

1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, del **decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104**, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono **riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149**, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

## CIG - COVID

Periodo	Settimane	Contributo addizionale	Datori interessati	Lavoratori beneficiari	Riferimento
23/2/2020 31/8/2020	9	No	Tutti	25/3 (legge)	D.L. 18
23/2/2020 31/10/2020	9 + 5 + 4	No	a) Tutti prime 9 b) Le 5 solo chi autorizzato prime 9 c) Le 4 solo chi autorizzato alle 14	25/3 (legge)	DD.LL. 34/52
13/7/2020 31/12/2020	9 + 9	a) Prime 9 no b) Seconde 9 riduzione fatturato	a) Tutti prime 9 b) Seconde 9 solo chi autorizzato prime nove	13/7 (circolare) <b>9/11 (legge)</b>	D.L. 104 <b>D.L. 157</b>
16/11/2020 31/1/2021	6	a) Riduzione fatturato b) No se soggetti a restrizione	a) Solo chi autorizzato alle 18 ex D.L. 104 b) Soggetti a restrizioni	<b>9/11 (legge)</b>	<b>D.L. 137</b> <b>D.L. 149</b>

# TRATTAMENTI CIG

## Mess. INPS 4484 del 27 novembre 2020

*Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19*

Il decreto-legge n. 137/2020, all'articolo 12, comma 5, conferma la disciplina inerente ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo la quale il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. La seconda parte del medesimo comma 5 prevede altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle istanze di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. In virtù di tale previsione, detto termine si colloca alla data del 30 novembre 2020.

## TRATTAMENTI CIG

### Mess. INPS 4484 del 27 novembre 2020

*Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19*

Tuttavia, considerato che l'applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell'articolo 12 **non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze**, si precisa che le domande di trattamenti per causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a **periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020**, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo **(31 dicembre 2020)**.

## TRATTAMENTI CIG

### Circ. INPS 139 del 7 dicembre 2020

#### *Ulteriore periodo CIG*

Il citato decreto-legge ha, infatti, introdotto un **ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale** ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che – nell’arco temporale ricompreso tra il **16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021** - può essere richiesto sia dai **datori di lavoro cui siano state autorizzate le 18 settimane (9+9)** previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sia dai **datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020**, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 - che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

# TRATTAMENTI CIG

## Circ. INPS 139 del 7 dicembre 2020

*Coordinamento con D.L 104/2020*

Va preliminarmente osservato che la nuova disciplina di cui al decreto-legge n. 137/2020 **deve essere coordinata** con quella precedentemente introdotta dal decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che parallelamente regola l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

# TRATTAMENTI CIG

## Circ. INPS 139 del 7 dicembre 2020

*Coordinamento con D.L 104/2020*

A titolo esemplificativo, se un'azienda ha **sospeso** o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a far tempo **dal 26 ottobre 2020**, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà **richiedere**, ai sensi della disciplina di cui al decreto-legge n. 104/2020, **le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale "COVID 19 nazionale"**, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.

Diversamente, i datori di lavoro cui sia stato **interamente autorizzato** il periodo complessivo di **18 settimane** di cui al decreto-legge n.104/2020, **possono richiedere l'ulteriore periodo di 6 settimane** introdotto dal decreto - legge n. 137/2020 da **collocare all'interno<sup>20</sup> dell'arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.**

## TRATTAMENTI CIG

### Circ. INPS 139 del 7 dicembre 2020

*Coordinamento con D.L 104/2020*

Tuttavia, si osserva che l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020 stabilisce che i **periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati** ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in **periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo** di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 137/2020. A titolo esemplificativo, se un'azienda ha già richiesto - con la causale "COVID 19 con fatturato" e **per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 - le seconde 9 settimane** di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal decreto-legge n. 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall'Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al decreto-legge n. 137/2020, **potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.**

## TRATTAMENTI CIG

### Circ. INPS 139 del 7 dicembre 2020

#### *Destinatari del nuovo periodo di trattamenti cig*

Il secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020 prevede che le **6 settimane** di trattamenti di cui alla nuova disciplina possono essere riconosciute ai **datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso, **nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020**, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 - che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive. **Questi ultimi** datori di lavoro possono, quindi, **accedere ai trattamenti** di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, **anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.**

# TRATTAMENTI CIG

## Circ. INPS 139 del 7 dicembre 2020

### *Destinatari del nuovo periodo di trattamenti cig*

Con riferimento alla **prima tipologia di soggetti**, ovvero a coloro che, avendo completato le 18 settimane di trattamenti (9+9) di cui alla precedente disciplina declinata dal decreto-legge n. 104/2020, richiedono periodi regolamentati dal decreto-legge n. 137/2020, si precisa che la **trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti - che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021 - sarà possibile, a prescindere dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alle seconde 9 settimane** previste dal decreto-legge n. 104/2020, da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto.

**In sede di istruttoria sarà verificato il rispetto delle condizioni** stabilite dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020, ovvero sia che il periodo precedente (9+9 settimane), richiesto ai sensi del decreto-legge n. 104/2020, sia stato interamente autorizzato e che la domanda si riferisca a un periodo successivo.

## TRATTAMENTI CIG

### Circ. INPS 139 del 7 dicembre 2020

#### *Contributo addizionale*

.....

**Non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro che sono andati incontro a una perdita del fatturato pari o superiore al 20% ovvero quelli che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.**

**La medesima esenzione è altresì stabilita in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, a prescindere dall'ubicazione territoriale dell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento.**

# TRATTAMENTI CIG

## Circ. INPS 139 del 7 dicembre 2020

### *Contributo addizionale*

In relazione al combinato disposto di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, e 12, comma 3, del decreto-legge n. 137/2020, **anche le settimane di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario con causale “COVID 19 con fatturato” richieste, ai sensi della precedente disciplina di cui al decreto-legge n. 104/2020, dai datori di lavoro appartenenti ai settori elencati nella richiamata disposizione normativa, che dispone la chiusura o limitazione delle attività' economiche e produttive, per periodi che, secondo la definizione del decreto-legge n. 137/2020, decorrono dal 16 novembre 2020, saranno escluse dal versamento del contributo addizionale.**

Si ricorda che alle posizioni contributive relative alle aziende in argomento è stato attribuito il codice di autorizzazione “**4X**” in quanto beneficiarie delle sospensioni contributive di cui alla circolare n. 129/2020.

# TRATTAMENTI CIG

## Circ. INPS 139 del 7 dicembre 2020

### *Lavoratori beneficiari*

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 149/2020, i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal **decreto-legge n. 137/2020 (6 settimane)** trovano applicazione **anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020** (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020).

In relazione a quanto successivamente previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 157/2020, anche le richieste di **trattamenti** di cui alla disciplina delineata dal decreto-legge n. **104/2020**, **potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020**, purché la **trasmissione** delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti - secondo quanto espressamente indicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - avvenga nel rispetto della disciplina in materia di **termini decadenziali** prevista dall'articolo 1, comma 5, del medesimo<sup>26</sup> decreto-legge n. 104/2020.

## TRATTAMENTI CIG

### Circ. INPS 139 del 7 dicembre 2020

#### *Lavoratori beneficiari*

Conseguentemente, la previsione di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. **157/2020** potrà riguardare domande di accesso ai **trattamenti** di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale agricola (CISOA), disciplinati dal decreto-legge n. 104/2020, **i cui termini decadenziali non siano ancora scaduti** (ad esempio, periodi con **inizio di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa a novembre ovvero a dicembre 2020**); in via interpretativa, su conforme parere ministeriale, sarà possibile **integrare le domande relative ai periodi del decreto legge n. 104/2020 già utilmente trasmesse**, finalizzate a consentire all'Istituto di rivalutarle **con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020**.

## TRATTAMENTI CIG

### Circ. INPS 139 del 7 dicembre 2020

#### *Lavoratori beneficiari*

Diversamente, come già evidenziato, i datori di lavoro che **non hanno trasmesso precedenti istanze di integrazioni salariali** per periodi ricadenti nell'arco temporale previsto dal decreto-legge n. 104/2020 (dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), **potranno includere i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 solamente in domande la cui trasmissione rispetti la disciplina in materia di termini decadenziali** prevista dall'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 104/2020.

## TRATTAMENTI CIG

### Circ. INPS 139 del 7 dicembre 2020

#### *Lavoratori beneficiari*

Riguardo al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di **trasferimento di azienda** ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di **cambio di appalto**, resta valido quanto già precisato dall'Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, **si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.**

## TRATTAMENTI CIG

### Circ. INPS 139 del 7 dicembre 2020

#### *Modalità di richiesta*

Relativamente alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti, si precisa che per le domande inerenti alle **6 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 16 novembre 2020** (cfr. l'esempio di cui al paragrafo 1) – da collocare all'interno dell'arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 - tutti i datori di lavoro, sia quelli cui siano state autorizzate le 18 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020 sia quelli appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dovranno utilizzare la nuova causale **“COVID -19 DL 137”**.

## TRATTAMENTI CIG

### Circ. INPS 139 del 7 dicembre 2020

#### CISOA

L'articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, nel prevedere ulteriori 6 settimane di trattamenti di integrazione salariale nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che accedono alle prestazioni di CIGO, CIGD e ASO, **non ha ricompreso nell'ambito di previsione della norma i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento di CISOA.**

I predetti datori di lavoro, che sospendono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto, **possono comunque accedere al trattamento ordinario di CISOA, utilizzando la causale denominata "COVID-19 CISOA", secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020.**

## AZIENDA NON SOGGETTA A RESTRIZIONI

---

Esaurisce le 9 + 9 D.L.  
104 entro il  
31/12/2020

Può godere di  
eventuali residui D.L.  
137 entro il 31/1/2021,  
scalando settimane  
godute dal 16/11/2020

Paga contributo  
addizionale sulle  
seconde 9 D.L. 104 e  
sulle 6 D.L. 137

## AZIENDA SOGGETTA A RESTRIZIONI

Esaurisce le 9 + 9  
D.L. 104 entro il  
31/12/2020

Può godere di  
eventuali residui  
D.L. 137 entro il  
31/1/2021,  
scalando settimane  
godute dal  
16/11/2020

In alternativa, può  
godere delle 6  
settimane D.L. 137  
anche senza  
esaurimento 9 + 9  
D.L. 104

Non paga  
contributo  
addizionale  
settimane godute  
dal 16/11/2020

## PRESENTAZIONE ISTANZE

---

Inizio sospensione novembre  
e dicembre 2020

Possono essere ricompresi i  
lavoratori in forza alla data del  
9/11/2020 sia per richieste DL  
104 che per richieste DL 137

## PRESENTAZIONE ISTANZE

---

Istanze già presentate ex  
DL 104 senza  
ricomprensione lavoratori in  
forza alla data del 9/11/2020

Possono essere integrate  
ricomprensione i lavoratori  
in forza alla data del  
9/11/2020

## PRESENTAZIONE ISTANZE

---

Istanze non presentate e fuori dai termini decadenziali (fine mese successivo inizio sospensione)

Non possono essere presentate

**D.L. 104/2020 – D.L. 137/2020**

---

**AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE**



# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Art. 3 D.L. 14 agosto 2020, n. 104

*Esonero dal versamento dei contributi previdenziali*

*per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, **che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1** del presente decreto e che abbiano **già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale** di cui agli articoli da 19 a 22 - quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico**, per un **periodo massimo di quattro mesi**, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del **doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su<sup>38</sup> base mensile.

## AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

---

### Art. 3 D.L. 14 agosto 2020, n. 104

---

*Esonero dal versamento dei contributi previdenziali  
per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

---

L'esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. **18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.**

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Art. 3 D.L. 14 agosto 2020, n. 104

*Esonero dal versamento dei contributi previdenziali*

*per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i **divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto**.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta **la revoca dall'esonero contributivo** concesso ai sensi del comma 1 del presente decreto **con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1**.

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

*Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

13. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, **ai datori di lavoro privati**, con esclusione del settore agricolo, **che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico** di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, **per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

14. I datori di lavoro privati che **abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3**, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, **possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.**

## AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

### Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

*Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

15. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. **L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.**

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

*Datori di lavoro che possono accedere al beneficio*

...possono accedere all'esonero in trattazione i datori di lavoro che abbiano **già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020**, degli interventi di **integrazione salariale** di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre, come previsto dal medesimo articolo 3 del decreto-legge citato, la misura può trovare **applicazione anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale** ai sensi del menzionato decreto-legge n. 18 del 2020, **collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.**<sup>43</sup>

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

*Datori di lavoro che possono accedere al beneficio*

Più in particolare, l'esonero può essere legittimamente fruito per le **medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruito le specifiche tutele di integrazione salariale** di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 e successive modificazioni.

Pertanto, anche ai fini della verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento dell'esonero in trattazione (ossia la fruizione degli ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno 2020) è necessario fare riferimento alle **single matricole INPS** attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale.

Conseguentemente, **l'importo dell'esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti sopra richiamati.**

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

*Datori di lavoro che possono accedere al beneficio*

Ai fini del legittimo riconoscimento dell'esonero è, inoltre, previsto che i datori di lavoro interessati **non richiedano i nuovi trattamenti di cassa integrazione** (ordinaria o in deroga) o l'assegno ordinario di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020.

Al riguardo, si osserva che il riconoscimento dell'esonero trova la sua ratio ispiratrice in un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale, in quanto la previsione ha il precipuo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale.

Le citate ragioni di alternatività dell'esonero rispetto ai trattamenti di integrazione salariale implicano che, **qualora il datore di lavoro decida di accedere all'esonero in trattazione, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19.**

## AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

### Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

*Datori di lavoro che possono accedere al beneficio*

Sarà conseguentemente **possibile accedere all'esonero** in trattazione - e fruire degli eventuali periodi di integrazione salariale ai sensi del citato decreto-legge n. 18 del 2020 - per i datori di lavoro che **abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020** (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, **purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio**. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Laddove la norma chiede al datore di lavoro di fare una scelta tra l'esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.<sup>46</sup>

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

### *Assetto e misura dell'esonero*

L'ammontare dell'esonero in trattazione è pari - ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - al **doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'importo dell'agevolazione, più specificamente, è **pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata** in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi citati.

L'ammontare dell'esonero così determinato costituisce l'importo massimo riconoscibile ai fini dell'agevolazione.

Tale importo **può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020**, per un periodo **massimo di quattro mesi** e deve essere riparametrato e applicato su base<sup>47</sup> mensile.

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

### *Assetto e misura dell'esonero*

Durante il periodo di fruizione dell'esonero, che, come già chiarito, non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2020, opereranno i **divieti di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 104 del 2020.**

Con riferimento all'effettiva entità dell'agevolazione, si precisa, inoltre, che l'ammontare dell'esonero **prescinde dal numero dei lavoratori** per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l'individuazione del credito aziendale.

Sebbene la contribuzione non versata nelle mensilità di maggio e giugno 2020 costituisca il parametro di riferimento per l'individuazione dell'ammontare dell'agevolazione, si fa presente, inoltre, che **la quota di esonero mensilmente fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione<sup>48</sup> astrattamente dovuta.**

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

### *Assetto e misura dell'esonero*

....**non sono oggetto di esonero** le seguenti contribuzioni:

- i **premi** e i contributi dovuti all'INAIL;
- il **contributo**, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei **trattamenti di fine rapporto**;
- il **contributo**, ove dovuto, ai **Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148**, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'articolo 40 del D.lgs n. 148 del 2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il **contributo** destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei **Fondi<sup>49</sup> interprofessionali** per la formazione continua.

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

### *Assetto e misura dell'esonero*

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le **contribuzioni che non hanno natura previdenziale** e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di **solidarietà** alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018.

Da ultimo, si precisa che l'agevolazione spetta nei **limiti delle risorse specificatamente stanziati**.

Più in particolare, per l'esonero contributivo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, gli oneri sono stati valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021.

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

### *Condizioni di spettanza dell'esonero*

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è **subordinato al rispetto**, da un lato, delle **norme poste a tutela delle condizioni di lavoro** e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall'altro, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 104 del 2020.

In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l'esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è **subordinato** alle seguenti condizioni:

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

### *Condizioni di spettanza dell'esonero*

- rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, ossia: **regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale**, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (**DURC**);
- **assenza di violazioni** delle **norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro** e rispetto degli altri obblighi di legge;
- **rispetto degli accordi e contratti collettivi** nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

*Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato*

Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 di interventi di integrazione salariale), si configura quale **misura selettiva** che, come tale, **necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.**

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

### *Coordinamento con altre misure*

L'esonero in trattazione, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legge in commento è **cumulabile con altri esoneri** o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Pertanto, considerato che l'agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, la citata cumulabilità con altri regimi agevolati può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

### *Coordinamento con altre misure*

Con riferimento, invece, ai **nuovi trattamenti di integrazione** si rammenta che per gli stessi è previsto un regime di **alternatività** rispetto all'esonero. Pertanto, il datore di lavoro che accede all'esonero in trattazione, per tutta la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi dei suddetti nuovi strumenti di integrazione salariale.

Al contrario, le previsioni normative **non precludono la possibilità di presentare domanda**, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in trattazione, per **ammortizzatori sociali ordinari**, diversi dalle causali COVID-19 e dalla specifica normativa recata dal richiamato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 e<sup>55</sup> successive modificazioni.

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Mess. INPS 4254 del 13 novembre 2020

### *Indicazioni operative*

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell'esonero in argomento, dovranno inoltrare all'INPS, tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104", **un'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione "2Q"**, che assume il nuovo significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020" nella quale **autocertificano**:

- le **ore di integrazione salariale fruita dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020** riguardanti la medesima matricola;
- la **retribuzione globale che sarebbe spettata** ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la **contribuzione piena a carico del datore di lavoro** calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- **l'importo dell'esonero.**

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Mess. INPS 4254 del 13 novembre 2020

### *Indicazioni operative*

La **richiesta** di attribuzione del suddetto **codice di autorizzazione “2Q”** deve essere **inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo**. L’operatore della Struttura territorialmente competente (U.O. Anagrafica e Flussi), una volta ricevuta la richiesta, attribuirà, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con **validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020**, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Mess. INPS 4254 del 13 novembre 2020

### *Indicazioni operative*

Ai fini del calcolo dell'effettivo ammontare dell'esonero, si precisa che lo stesso è **pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero - deve essere **maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive**.

Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto **dell'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta** e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Mess. INPS 4254 del 13 novembre 2020

### *Indicazioni operative*

Si rammenta, al riguardo, che **l'effettivo ammontare dell'esonero fruibile**, calcolato sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, **non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità** in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che **l'esonero potrà essere fruito anche per l'intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.**

Si fa altresì presente che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all'esonero in trattazione, per la durata del periodo agevolato, **non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19, salvo quanto previsto al paragrafo 6 della citata circolare n. 105/2020 (ossia nel caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità<sup>59</sup> produttiva).**

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Mess. INPS 4254 del 13 novembre 2020

### *Indicazioni operative*

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito> il **nuovo codice causale "L903"**, avente il significato di "Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104"; e nell'elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno **sospeso o cessato l'attività**, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi **della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig)**. I datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l'esonero spettante nei mesi di **agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020**, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, **dovranno**<sup>60</sup> **avvalersi di analoga procedura.**

## AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

### Mess. INPS 4487 del 27 novembre 2020

*Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell'esonero, devono inoltrare all'INPS, tramite la funzionalità **“Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”**, l'istanza di attribuzione del **codice di autorizzazione “2Q”**, che assume il nuovo significato di **“Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”** nella quale dovranno essere dichiarate, **senza necessità di autocertificazione ex DPR 445/2000**

## AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

### Mess. INPS 4487 del 27 novembre 2020

*Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

- le ore di integrazione salariale fruita dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l'importo dell'esonero.

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Mess. INPS 4487 del 27 novembre 2020

*Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

- le ore di integrazione salariale fruita dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l'importo dell'esonero.

**Si specifica che il suddetto codice di autorizzazione, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall'art. 27 del d.lgs. 148/15, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito da FSBA.** <sup>63</sup>

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Approfondimento FS del 3 dicembre 2020

*Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

**Un'azienda che abbia usufruito della cassa integrazione fino a maggio e non abbia più richiesto integrazioni salariali da giugno in poi può accedere all'esonero in questione?**

***Lo stesso articolo 3, comma 1, D.L. n. 104/2020 prevede che l'esonero in commento può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che abbiano richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto legge n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. Contestualmente, la norma medesima, non prevede che ai fini dell'accesso all'esonero sia obbligatorio avere fruito di cassa integrazione sia nel mese di maggio che nel mese di giugno. Il richiamo ai mesi in questione sembrerebbe inquadrarsi nella individuazione di un parametro di riferimento, ai fini della quantificazione dell'esonero. Ne deriva che, qualora un datore di lavoro avesse usufruito di integrazione salariale solo nel mese di maggio, l'esonero sarebbe quantificato solo nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nel mese di maggio 2020, con esclusione,64 ovviamente, dei premi e contributi dovuti all'Inail.***

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Approfondimento FS del 3 dicembre 2020

*Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

Un datore di lavoro, che abbia rinunciato a inoltrare domanda di integrazione salariale ex decreto legge n. 104/2020 e abbia invece necessità - a causa della chiusura dell'azienda per disposizioni contenute in DPCM - di fruire dal 16 novembre 2020 delle sei settimane concesse dal D.L. 137/2020, può chiedere l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto "Agosto"?

***L'art. 12, comma 15, D.L. n. 137/2020, prevede che "i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo".***

***Trattasi di norma di raccordo tra l'esonero alternativo alla integrazione salariale previsto dall'art. 3 D.L. n. 104/2020 e quello previsto dall'art. 12 D.L. n. 137/2020.***

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Approfondimento FS del 3 dicembre 2020

*Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

***In assenza di istruzioni Inps, si può ritenere che il datore di lavoro possa:***

- a) richiedere pro quota l'esonero in riferimento ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2020, attraverso la procedura di regolarizzazione (UniEmens/Vig);***
- b) contestualmente inoltrare domanda per fruire delle settimane di integrazione salariale di cui al decreto legge 137/2020.***

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Approfondimento FS del 3 dicembre 2020

*Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

**Il legislatore ha introdotto l'esonero alternativo di cui all'art. 3 D.L. n. 104/2020 e quello di cui all'art. 12 D.L. 137/20. I due esoneri possono essere entrambi richiesti dal datore di lavoro?**

***Ai sensi dell'art. 12, comma 14, D.L. n. 137/2020 si prevede: "in via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane". Pertanto, il legislatore ha inteso prorogare l'esonero di cui all'art. 3 del "Agosto", pur modificandone i termini di riferimento e di fruizione nel seguente modo:***

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Approfondimento FS del 3 dicembre 2020

*Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

- ***l'esonero ex art. 3, D.L. n. 104/2020 è previsto per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020;***
  - ***l'esonero ex art. 12, comma 14, D.L. n. 137/20 consiste in un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.***
- Si ritiene che, i due esoneri, avendo presupposti differenti, laddove ricorrano le condizioni previste dalle due norme di riferimento, possano essere richiesti entrambi dal datore di lavoro.***

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Approfondimento FS del 3 dicembre 2020

*Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

**Nell'ipotesi in cui un datore di lavoro effettui nel mese di dicembre 2020 un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, conseguente alla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, successivamente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività stessa, conserva il diritto a recuperare l'esonero contributivo?**

***Il comma 2 dell'art. 3, D.L. n. 104/20, prevede che al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, di cui al comma 1, si applichino i divieti di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legge 104/90.....***

***Tuttavia, va sottolineato che il comma 3 dell'art. 14 prevede che le suddette preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività stessa.***

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Art. 6 D.L. 14 agosto 2020, n. 104

*Esonero dal versamento dei contributi previdenziali  
per assunzioni a tempo indeterminato*

1. **Fino al 31 dicembre 2020**, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, **lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ai sensi del comma 4 e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **l'esonero totale** dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un **periodo massimo di sei mesi** decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a **8.060 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile. **(max 671,67 mese e 4.030 complessivo)**

2. Dall'esonero sono **esclusi** i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la<sup>70</sup> medesima impresa.

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Art. 6 D.L. 14 agosto 2020, n. 104

### *Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato*

3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di **trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto** ed è **cumulabile con altri esoneri** o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

4. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al **monitoraggio** del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. **Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.**

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Art. 7 D.L. 14 agosto 2020, n. 104

*Esonero dal versamento dei contributi previdenziali  
per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali*

1. L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di **tre mesi**, per le **assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali**. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 del predetto articolo 6. **(quindi esonero max 3 + 6 se trasformazione entro il 31/12/2020)**

## AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

### Art. 7 D.L. 14 agosto 2020, n. 104

*Esonero dal versamento dei contributi previdenziali*

*per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali*

2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. **L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.**

## AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

### Circ. INPS 133 del 24 novembre 2020

*Datori di lavoro che possono accedere al beneficio*

Possono accedere al beneficio in trattazione **tutti i datori di lavoro privati**, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

Sebbene la formulazione testuale della norma faccia genericamente riferimento ai “datori”, in considerazione della specificità degli incentivi all’assunzione e della finalità della previsione normativa, volta a sostenere e rilanciare l’economia, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, **si ritiene che detta misura sia applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati.**

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 133 del 24 novembre 2020

*Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l'esonero*

L'esonero contributivo di cui **all'articolo 6** del decreto-legge n. 104/2020 riguarda **tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, come espressamente previsto dal comma 3, del medesimo articolo 6), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020**, compresi i casi di regime di part-time, con l'eccezione, come previsto dall'articolo 6, comma 1, dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico.

L'agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.

La misura è, per giunta, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi<sup>75</sup> della legge 3 aprile 2001, n. 142.

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 133 del 24 novembre 2020

*Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l'esonero*

Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, **l'esonero contributivo di cui alla norma in commento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.**

Attesa la ratio del decreto-legge n. 104/2020, consistente nella volontà, nel quadro delle misure di sostegno e di rilancio dell'economia a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di incentivare l'adozione di rapporti di lavoro contrattualmente stabili, **non rientra** fra le tipologie di rapporti incentivabili di cui all'articolo 6 l'assunzione con **contratto di lavoro intermittente** o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 133 del 24 novembre 2020

### *Assetto e misura dell'esonero e risorse stanziare*

L'esonero di cui agli articoli 6 e 7 in commento è pari alla **contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo **massimo di 8.060,00 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.

La **soglia** massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga **mensile** è, pertanto, pari a **671,66 euro** (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti **nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro** (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 133 del 24 novembre 2020

### *Assetto e misura dell'esonero e risorse stanziare*

Con riferimento al **periodo di fruizione dell'esonero**, si precisa ulteriormente che lo stesso ha una durata pari a **sei mesi per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato** e, per le **assunzioni a tempo determinato**, ha una **durata pari al decorso del rapporto e comunque sino ad un massimo di tre mesi**. Si ribadisce che, nelle ipotesi in cui sia stato già riconosciuto l'esonero per le assunzioni a termine, come espressamente previsto dall'articolo 7 del decreto – legge n. 104/2020, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato, **l'esonero spetta per ulteriori sei mesi a partire dalla data di conversione**.

Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 133 del 24 novembre 2020

### *Condizioni di spettanza dell'esonero*

Il **diritto alla fruizione dell'esonero** di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 104/2020 è subordinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al **possesso del documento unico di regolarità contributiva**, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

- a) **assenza di violazioni** delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- b) **rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali**, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

---

## Circ. INPS 133 del 24 novembre 2020

---

### *Condizioni di spettanza dell'esonero*

---

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell'esonero, devono trovare applicazione i **principi generali in materia di incentivi all'occupazione** stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del D.lgs n. 150/2015.

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 133 del 24 novembre 2020

### *Condizioni di spettanza dell'esonero*

Infine, si conferma che, per l'esonero in trattazione, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 150/2015, a mente del quale **“gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive”**.

Nello specifico, si rileva, al riguardo, che nell'attuale situazione occupazionale, l'ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto è **riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE)**.

Pertanto, laddove l'azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all'emergenza epidemiologica in atto, **può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.**

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## Circ. INPS 133 del 24 novembre 2020

### *Coordinamento con altri incentivi*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge in trattazione, l'esonero contributivo "è **cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento** previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta".

Pertanto, considerato che l'agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

TIPOLOGIA	RIFERIMENTO	DURATA	APPLICABILITA'
Alternativo CIG	Art. 3 D.L. 104	Doppio ore cig fruite mesi maggio e giugno 2020, max 4 mesi	<b>SI</b> <b>Autorizzazione Commissione UE 10/11/2020</b> <b>Mess. INPS 4254/2020</b>
Alternativo CIG	Art. 12 D.L. 137	Ore cig fruite giugno 2020 max 4 settimane	NO Autorizzazione Commissione UE Circolare INPS
Assunzioni tempo indeterminato	Art. 6 D.L. 104	6 mesi	<b>SI</b> <b>Circolare INPS 133/2020</b> <b>Monitoraggio</b>
Assunzione termine turismo	Art. 7 D.L. 104	Max 3 mesi	<b>Si</b> <b>Autorizzazione Commissione UE 16/11/2020</b> <b>Circolare INPS 133/2020</b>
Trasformazione tempo indeterminato turismo	Art. 7 D.L. 104	6 mesi	<b>Si</b> <b>Autorizzazione Commissione UE 16/11/2020</b> <b>Circolare INPS 133/2020</b>
Decontribuzione sud	Art. 27 D.L. 104	3 mesi	<b>SI</b> <b>Autorizzazione Commissione UE 6/10/2020</b> <b>circ. INPS 122/2020</b>

**D.L. 157/2020**

---

**SOSPENSIONE VERSAMENTI**



## SOSPENSIONE VERSAMENTI

### Art. 2 D.L. 30 novembre 2020, n. 157

*Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre*

1. Per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno **subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente**, sono **sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020** relativi:

## SOSPENSIONE VERSAMENTI

### Art. 2 D.L. 30 novembre 2020, n. 157

*Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre*

- a) ai versamenti delle **ritenute alla fonte**, di cui agli articoli 23 (***lavoro dipendente***) e 24 (***assimilati***) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative **all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di **sostituti d'imposta**. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
- b) ai versamenti relativi **all'imposta sul valore aggiunto**;
- c) ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali**.

## SOSPENSIONE VERSAMENTI

### Art. 2 D.L. 30 novembre 2020, n. 157

*Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre*

2. I versamenti di cui al comma 1 sono **sospesi anche** per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in **data successiva al 30 novembre 2019**.

## SOSPENSIONE VERSAMENTI

### Art. 2 D.L. 30 novembre 2020, n. 157

*Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre*

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a **prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le **attività economiche sospese** ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in **qualsiasi area del territorio nazionale**, ai soggetti che esercitano le attività dei **servizi di ristorazione** che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno **scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto** come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute.....

## SOSPENSIONE VERSAMENTI

### Art. 2 D.L. 30 novembre 2020, n. 157

*Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre*

.....nonché ai soggetti che operano nei **settori economici individuati nell'allegato 2** al medesimo decreto-legge, ovvero esercitano **l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator**, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle **aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto** come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

## SOSPENSIONE VERSAMENTI

### Art. 2 D.L. 30 novembre 2020, n. 157

*Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre*

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 marzo 2021** o mediante rateizzazione, fino a un **massimo di quattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

# BOZZA LEGGE DI BILANCIO 2021

---

## BOZZA LEGGE BILANCIO 2021



## CIG - COVID

Periodo	Settimane	Contributo addizionale	Datori interessati	Lavoratori beneficiari	Riferimento
<b>1/1/2021 31/3/2021 CIGO</b>	<b>12</b>	<b>No</b>	<b>Tutti</b>	<b>1/1/2021</b>	<b>Bozza legge di bilancio 2021</b>
<b>1/1/2021 30/6/2021 CIGD/FIS/ FSBA</b>					

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

## BOZZA LEGGE DI BILANCIO 2021

TIPOLOGIA	RIFERIMENTO	DURATA	APPLICABILITA'
Alternativo CIG	Art. 54 bozza legge di bilancio 2021	Ore cig fruite mesi maggio e giugno 2020, max 8 settimane fruibile entro il 31/3/2021	NO Autorizzazione Commissione UE Circolare INPS
Incentivo occupazione giovani (indeterminato e trasformazioni)	Art. 1, commi 100-105 e 107 legge 205/2017 Art. 4, 1° comma, bozza legge di bilancio 2021	36 mesi assunzioni under 36 2021/2022 100% contributi, max 6.000 euro anno	NO Autorizzazione Commissione UE Circolare INPS
Incentivo occupazione giovani Sud (indeterminato e trasformazioni)	Art. 1, commi 100-105 e 107 legge 205/2017 Art. 4, 2° comma, bozza legge di bilancio 2021	48 mesi assunzioni under 36 2021/2022. 100% contributi, max 6.000 euro anno	NO Autorizzazione Commissione UE Circolare INPS
Incentivo occupazione donne	Art. 4, commi 9 – 11 legge 92/2012 Art. 5, 1° comma, bozza legge di bilancio 2021	18 mesi assunzioni t.i. 12 mesi t.d. 100% contributi, 2021/2022 max 6.000 euro anno Incremento occupazione	NO Autorizzazione Commissione UE Circolare INPS
Decontribuzione Sud	Art. 27 bozza legge di bilancio 2021	1/1/2021 – 31/12/2025: 30% 1/1/2026 – 31/12/2027: 20% 1/1/2028 – 31/12/2029: 10%	NO Autorizzazione Commissione UE Circolare INPS

# PRECLUSIONE/SOSPENSIONE PROCEDURE E BLOCCO LICENZIAMENTI G.M.O

Periodo	Eccezioni	Riferimento
23/2/2020 – 17/5/2020	Cambio appalto	D.L. 18
17 (19)/5/2020 – 17/8/2020	Cambio appalto	D.L. 34
a) Termine fruizione cig b) Termine fruizione esonero c) 31/12/2020	a) Cambio appalto b) Cessazione attività c) Accordo aziendale d) fallimento	D.L. 104
31/1/2021	a) Cambio appalto b) Cessazione attività c) Accordo aziendale d) fallimento	D.L. 137
<b>31/3/2021</b>	<b>a) Cambio appalto b) Cessazione attività c) Accordo aziendale d) fallimento</b>	<b>Bozza legge bilancio 2021</b>

# ULTIME NOVITA'

---

## ULTIME NOVITA'



## ULTIME NOVITA'

### Circ. Agenzia Entrate 29/E del 14 dicembre 2020

*Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente – D.L. n. 3/2020*

Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 31 recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente», in attuazione della disposizione della Legge di Bilancio 2020, che ha istituito un «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» e stabilito la relativa dotazione, prevede, a partire dal **1° luglio 2020**, **l'abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l'introduzione di due nuove misure fiscali**, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi, **volte a ridurre la tassazione sul lavoro.**

.....

## ULTIME NOVITA'

### Mess. INPS 4718 del 15 dicembre 2020

*Rilascio della procedura per la presentazione delle domande Congedo COVID-19 per sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14*

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

a) tramite il portale web dell'Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito [www.inps.it](http://www.inps.it);

b) tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;

c) tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

# PILLOLE

---

## PILLOLE



# INCENTIVO IO LAVORO

## D.D. ANPAL 11 febbraio 2020, n. 52

*Riunione Tavolo Tecnico presso Direzione Centrale INPS - Report informativo – incentivo IO Lavoro – Nota CNO del 2 dicembre 2020*

Il decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020 prevede il rispetto di **tre requisiti fondamentali** perché il datore possa accedere all'incentivo IO Lavoro:

1. il lavoratore deve essere **disoccupato** al momento dell'assunzione incentivata;
2. il lavoratore **non deve aver avuto rapporti di lavoro**, nei **sei mesi precedenti** l'assunzione incentivata, **col medesimo datore di lavoro**;
3. se il lavoratore ha **almeno 25 anni di età**, deve essere **privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi**.

# INCENTIVO IO LAVORO

## D.D. ANPAL 11 febbraio 2020, n. 52

*Riunione Tavolo Tecnico presso Direzione Centrale INPS - Report informativo – incentivo IO Lavoro – Nota CNO del 2 dicembre 2020*

Al fine di incentivare anche le **trasformazioni a tempo indeterminato** dei rapporti di lavoro a termine, il citato decreto consente di **derogare**, nelle ipotesi della trasformazione, ai requisiti di cui ai **punti 1 e 2**. Al momento della trasformazione, infatti, il lavoratore è titolare del rapporto di lavoro a termine che viene stabilizzato; logicamente, dunque, il **requisito della disoccupazione non può mai dirsi rispettato**.

Per la medesima ragione, **non può mai dirsi rispettato il requisito secondo cui il lavoratore non deve aver intrattenuto pregressi rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro**.

## INCENTIVO IO LAVORO

### D.D. ANPAL 11 febbraio 2020, n. 52

*Riunione Tavolo Tecnico presso Direzione Centrale INPS - Report informativo – incentivo IO Lavoro – Nota CNO del 2 dicembre 2020*

Resta fermo, invece, il **rispetto del requisito di cui al punto 3**. Ciò significa che, nei sei mesi antecedenti la trasformazione, il lavoratore di **almeno 25 anni di età non deve aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi (ivi compreso il rapporto oggetto di trasformazione)** ovvero, nel medesimo arco temporale, non deve aver svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un'imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR.

# INDENNITA' UNA – TANTUM (D.L. 137/2020)

## Circ. INPS 137 del 26 novembre 2020

*Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19*

Indennità 1.000 euro:

....lavoratori destinatari della tutela, denominata "indennità onnicomprensiva", di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 sono:

- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori dello spettacolo;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

.....

# INDENNITA' UNA – TANTUM (D.L. 159/2020)

---

**Mess. INPS 4589 del 4 dicembre 2020**

**Circ. INPS 146 del 14 dicembre 2020**

---

*Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19*

---

Istruzioni richiesta indennità 1.000 euro.

# MALATTIA E QUARANTENA

## Approfondimento FS del 20 novembre 2020

*Covid -19. Come gestire la malattia di un dipendente – Le FAQ della Fondazione Studi*

Il legislatore, al primo comma dell'articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ha disposto **l'equiparazione della quarantena alla malattia**, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. In proposito, è stato altresì precisato che la tutela viene riconosciuta a fronte di un **procedimento di natura sanitaria**, dal quale non è possibile prescindere, stante sia l'equiparazione della c.d. quarantena alla malattia sia l'obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria, così come disciplinato al comma 3 del suddetto articolo 26. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'Inps, viene riconosciuta l'indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore.

.....

# QUESITI

---

## QUESITI



## QUESITI

---

**Per le domande di cassa integrazione con decorrenza inizio novembre fino a fine anno (ancora con DL 104 AGOSTO), visto che non abbiamo delucidazioni da inps, come termine della domanda che data va indicata ?**

- **31/12/2020 che è un giovedì oppure 02/01/2021 che è di sabato;**
- **sarebbe meglio in via prudenziale far terminare la cassa a sabato 26/12? Ma non vedo perché le aziende debbano rimetterci le ore di cassa dell'ultima settimana dell'anno.**

***La cig DL 104/2020 può essere fruita fino al 31/12/2020; pertanto, si ritiene che la data finale di intervento sia il 31/12/2020 anche se non coincide con il sabato. Fare attenzione che la richiesta non ecceda le 9 + 9 settimane.***

## QUESITI

---

**Ditta che ha assunto un dipendente in data 06.08.2020 e non è soggetta a restrizioni, a che tipologia di cassa potrebbe accedere?**

***Cig D.L. 104/2020 prime nove settimane.***

## QUESITI

---

L'emanazione del D.L. 137 (Decreto Ristori) e del successivo D.L. 149 (Decreto Ristori bis), hanno previsto rispettivamente, un ulteriore periodo di 6 settimane da effettuarsi tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021 il primo, e il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche ai dipendenti assunti dal 13.07.2020 al 09.11.2020 il secondo.

Si chiede, alla luce di quanto esposto, se una azienda, che faccia richiesta dell'ammortizzatore sociale per il periodo 16.11.2020 / 31.12.2020, non avendo mai (oppure avendo fatto ricorso a 4 settimane) usufruito delle 18 settimane (9 + 9) previste dal D.L. 104, possa mettere in Cassa integrazione (totale 6 operai e 2 impiegati) anche due dipendenti assunti rispettivamente il 01.09.2020 e 26.10.2020.

***Risposta positiva, i dipendenti devono essere in forza al 9 novembre 2020.***

## QUESITI

---

1- In merito agli interventi di cig previsti per le aziende artigiane iscritte al fondo Fsba si rappresenta quanto segue:

a) le richieste di intervento degli ammortizzatori sociali nella Regione Lazio sono stati effettuati soltanto una volta nel mese di marzo/aprile 2020 in occasione dell'inizio della pandemia;

b) le successive proroghe sono state effettuate d'ufficio da parte dell'ente medesimo senza richiesta preventiva alcuna da parte delle aziende e/o dei propri consulenti del lavoro;

c) per quanto sopra, come facciamo a stabilire una data spartiacque per determinare la spettanza o meno dell'esonero contributivo previsto dal d.l. 104/2020 per i periodi precedenti, a cavallo o successivi alla data del 12/07/2020?

***I lavoratori devono risultare sospesi con intervento cig nei mesi di maggio e/o giugno.***

***Non bisogna aver posto in integrazione salariale ai d.l. del D.L. 104/2020.***

***Se i periodi di sospensione si collocano dopo il 12/7/2020, questi devono riguardare cig ex DL 18/2020, e non DL 104/2020***

## PROSSIMAMENTE

---

### Legge di bilancio 2021

---

*Analisi testo definitivo*

---

**MARTEDI 19 GENNAIO 2021**